

Art. 1

Istituzione del Tributo

1 È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Art.2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1 La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2 Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi del successivo art.3 e i rifiuti individuati dall'art.185 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Art.3

Rifiuti assimilati agli urbani

1. La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali agli urbani, ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e D. Lgs. 152/2006, è di competenza dello Stato.
2. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al c. 4 art. 195 D. Lgs. 152/2006 che fisseranno i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ex art. 195 c. 2 lett. e), ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3 lett.a), c), d), e), f), g) del D. Lgs. 152/2006, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1 lett a) della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale , con esclusione degli imballaggi terziari. Sono assimilati agli urbani anche i rifiuti sanitari di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) D.P.R. 254/2003
3. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e nelle strutture di vendita con superficie superiore a mq 250 , al netto delle superfici adibite a uffici , mense, spacci e bar, qualora la quantità di rifiuti da conferire sia superiore a 500 litri a passaggio.
4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, potrà essere attivato un servizio dedicato, regolamentato da apposite convenzioni sottoscritte tra produttore e gestore del pubblico servizio.
5. Le attività rientranti nel punto precedente dovranno produrre dichiarazione autocertificata relativamente al quantitativo di rifiuti prodotti. Il comune si riserva di effettuare, in proprio o tramite il gestore del servizio, adeguati controlli per verificare che le attività in oggetto non conferiscano al servizio pubblico quantitativi di rifiuti superiori ai limiti indicati.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Il tributo è dovuto al Comune di Soletto per tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 ***Presupposto del tributo***

1. Presupposto del tributo è il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (balconi, terrazze, tettoie, posti auto, cortili, giardini e parchi) e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.
3. Sono inoltre escluse dal tributo le aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva (es. tetti, scale, portici, cortili, lavanderia, riscaldamento centrale, alloggio del portiere se non occupato..)
4. Si considerano non suscettibili di produrre rifiuti i locali privi di arredo e privi di allacci alle utenze. La presenza di anche una sola utenza costituisce presunzione semplice di occupazione o detenzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell'occupante o conduttore non comporta esenzione o riduzione del tributo.

Art. 6 ***Soggetti passivi***

1. Sono soggetti passivi coloro che posseggono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. In caso di locazione di unica unità immobiliare contestualmente a più soggetti con separati contratti, il soggetto passivo ai fini del versamento dell'imposta è il proprietario medesimo.
5. In caso di locazione finanziaria, la TARI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di ri-consegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Per le parti condominiali di cui all'art.1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva, sono soggetti passivi coloro che detengono le medesime.

Art. 7

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, così come determinate nel precedente art.5;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi ovvero presentate regolari denunce per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

In particolare non sono soggette a Tari:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agri-colo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8

Esclusione della superficie per rifiuti non conferibili al servizio urbano

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o rifiuti pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori.

2. In caso di obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani rispetto a quelle dove si formano rifiuti assimilati agli urbani, la superficie imponibile è determinata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di riduzione del 30%.

3. Sono escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi di cui all'art.3.

4. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a:

- Indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione del tributo originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

- Comunicare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER e allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, pertanto, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 9

Base imponibile del tributo

1. La base imponibile della tassa è data:

a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#);

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti

superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della [legge 212/2000](#).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

Art. 10

Copertura dei costi del servizio – Piano finanziario

1. Il gettito della tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi redatto dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99. Esso riporta gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 11

Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa del tributo è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e approvato contestualmente alle tariffe. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

2. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti , in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, secondo i criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe si compongono di una quota (fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
4. Le tariffe sono articolate in fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
5. Le tariffe delle utenze non domestiche sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, così come individuate dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
7. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658 legge 147 del 27.12.2013 e dall'articolo 4, comma 2, del DPR. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze. La riduzione è rapportata all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, nella misura del 20% del predetto incremento percentuale.

Art.12

Tariffe utenze domestiche-Numero di occupanti

La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla superficie dei locali tassabili e al numero degli occupanti gli stessi per la determinazione della quota fissa e al solo numero degli occupanti per la determinazione della quota variabile, secondo le previsioni dell'allegato 1 al DPR. n. 158/1998.

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Soletto, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, nei termini e con le modalità previste dal successivo art. 23.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestati all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a mesi sei, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Ai fini del calcolo dei componenti il nucleo familiare, pur risultando anagraficamente presenti, vanno esclusi i cittadini che domiciliano per più di sei mesi fuori dal Comune in un luogo non raggiungibile quotidianamente. All'istanza (prodotta su un apposito modulo redatta dall'ufficio) v'è allegata idonea documentazione (contratto di lavoro, certificato di iscrizione all'università, contratto di affitto o di comodato registrati, ecc.) atta a comprovare il relativo status.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Soletto, il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione. In mancanza il numero di occupanti è assunto in misura pari alla media dei componenti dei nuclei familiari

residenti nel territorio comunale, con arrotondamento all'unità superiore se il dato decimale è pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore in caso di decimale minore di 0,5.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti iscritti all'AIRE e per quelle condotte da soggetti diversi dalle persone fisiche si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o saltuario da parte di soggetti residenti, il numero di occupanti è pari alla media dei componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, con arrotondamento all'unità superiore se il dato decimale è pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore in caso di decimale minore di 0,5, quale risultante risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 13

Tariffa utenze non domestiche - Classificazione utenze

1. Per le utenze non domestiche, fino a che non siano stati messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione di uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e presunta quantità di rifiuti prodotti, ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Con l'atto di approvazione delle tariffe è stabilita la misura dei coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR n.158/1999.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat e relativa all'attività principale, quale risultante dall'iscrizione alla CCIAA. In mancanza si fa riferimento al codice attività IVA o infine agli atti autorizzativi dell'attività. In difetto degli elementi di cui innanzi, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente.

3. Per le attività non incluse esplicitamente in una specifica categoria si applica la tariffa della categoria che presenta maggiore analogia sia sotto il profilo della destinazione d'uso sia sotto il profilo della potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici ascrivibili all'attività esercitata, senza distinzione tra locali di vendita, uso deposito, uso ufficio ecc.

5. In caso di attività economica o professionale svolta in unità immobiliari adibite a civile abitazione, la superficie adibita all'attività è tassata separatamente dalle utenze domestiche, con applicazione della tariffa prevista per la specifica attività ai sensi del comma 1.

Art.14

Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree tassabili.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, il possesso. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui

termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione dell'occupazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 23.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo non dovuto. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, fatta salva la possibilità per l'utente di dimostrare l'effettiva data di cessazione con idonea documentazione probatoria.

Art. 15

Riduzione per zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nel perimetro di raccolta, così come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari, nonché quelli interessati da raccolta porta a porta.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600 metri lineari, del 70% se la distanza è superiore a 800 metri lineari e dell'80% se la distanza è superiore a 1.000 metri lineari .

4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

Art. 16

Riduzione per mancato svolgimento del servizio

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 17

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa applicata alle utenze domestiche è ridotta sia nella parte fissa sia nella parte variabile nelle seguenti ipotesi:

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;

fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%

□ □ abitazioni con unico occupante : riduzione del 10%

2. Le riduzioni di cui al punto precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini della presentazione della dichiarazione. In mancanza le riduzioni si applicano dalla data di presentazione della dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa. La riduzione è applicata a decorrere dal 1° gennaio successivo alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Con la medesima istanza il richiedente autorizza il Comune e/o il soggetto gestore ad effettuare verifiche al fine di accertare l'effettiva pratica del compostaggio

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in assenza della relativa dichiarazione.

Art. 18

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30%, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 17.

4. La tariffa dovuta può essere ridotta a consuntivo, relativamente alla sola parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.

5. Per «recupero» si fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 152/2006, che lo identifica in una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

6. La riduzione fruibile, che in ogni caso non può essere superiore al 30% della tariffa dovuta per la quota variabile, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dalla tabella 4 a dell'allegato 1 DPR 158/1999 e determinata dal prodotto tra la superficie imponibile e il coefficiente di produzione dei rifiuti Kd relativo all'attività esercitata.

7. Ai fini del calcolo della riduzione il produttore deve presentare annualmente apposita richiesta all'ufficio tributi entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nello stesso modulo, ossia specifica attestazione dell'impresa autorizzata all'attività di recupero, copia del formulario di trasporto dei rifiuti, nonché relativa fattura per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. In caso di cessazione dell'utenza si provvederà al rimborso delle somme spettanti a titolo di riduzione.

Art.19

Cumulo delle riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ed agevolazioni verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 20

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del [D.Lgs. 23/2011](#), secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 21

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 22

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692 L.147 del 27/12/2013 il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa

e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 23

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi, che rilascia apposita ricevuta, ovvero spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento o infine trasmessa in via telematica, a mezzo posta elettronica certificata. In tale ultimo caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con dispositivo di firma digitale; in alternativa può essere allegato documento di riconoscimento digitalizzato del firmatario.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza e codice fiscale);

b) il numero degli occupanti;

c) l'ubicazione dell'immobile, con specificazione del numero civico ed eventuale numero dell'interno;

d) i dati catastali dei locali e delle aree;

e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

f) la data di inizio dell'occupazione/detenzione o possesso ovvero la data in cui è intervenuta la variazione;

g) la sussistenza dei presupposti per fruire di riduzioni.

6. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, delle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione sociale, partita iva e/0 codice fiscale, codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentate (dati anagrafici, residenza e codice fiscale);

c) l'ubicazione dell'immobile, con specificazione del numero civico ed eventuale numero dell'interno;

d) i dati catastali dei locali e delle aree;

e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

f) la data di inizio dell'occupazione/detenzione o possesso ovvero la data in cui è intervenuta la variazione;

g) la sussistenza dei presupposti per fruire di riduzioni.

7. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove queste ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 24

Versamenti

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del [Decreto Legislativo n. 446/1997](#), previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.
3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.
5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in due (2) rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#).
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € dieci (10).

Art. 25 ***Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 29 , a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito vantato. L'istanza deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.
4. Non si procede al rimborso qualora la somme spettanti, comprensive di interessi, siano di importo inferiore ad € 10,00.

Art. 26 ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#).

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € dieci (10).

Art. 27

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal [D.Lgs. 218/1997](#).

Art. 28

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 29

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 30

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 31

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 32

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni dettate dall'art.24, il versamento del tributo è effettuato in n. 3 rate mensili, con le seguenti scadenze:

Numero	Scadenza
1	20 ottobre 2014
2	20 novembre 2014
3	16 dicembre 2014

2. Ai contribuenti sarà inviato avviso di pagamento con il quale verrà richiesto in tre rate il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno 2014.
3. Ai sensi del comma 688 art. 11 L. 147/2013, il versamento delle rate è effettuato mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite bollettino di c/c postale.

Art. 33

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 147/2013, modificato dal D.L. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla L. 68 del 02.05.2014, nonché al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni e alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Le disposizioni de presente regolamento entrano in vigore dalla data del 1° gennaio 2014 . In conseguenza dell'abrogazione della Tares dal 1 gennaio 2014, ai sensi della legge 147 del 27.12.2013, modificata dal D.L. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla L 68 del 2 maggio 2014 ,sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tares, approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 12/11/2013.

INDICE

- Art. 1 – Istituzione del Tributo
 - Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
 - Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani
 - Art. 4 - Soggetto attivo
 - Art. 5 - Presupposto del tributo
 - Art. 6 - Soggetti passivi
 - Art. 7 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo
 - Art. 8 - Esclusione della superficie per rifiuti non conferibili al servizio urbano
 - Art. 9 - Base imponibile del tributo
 - Art. 10 - Copertura dei costi del servizio- Piano finanziario
 - Art. 11 - Determinazione della tariffa del tributo
 - Art. 12 - Tariffa utenze domestiche – Numero occupanti
 - Art. 13 - Tariffa utenze non domestiche – classificazione utenze
 - Art. 14 - Obbligazione tributaria
 - Art. 15 - Riduzione per le zone non servite
 - Art. 16 - Riduzione per mancato svolgimento del servizio
 - Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche
 - Art. 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche
 - Art. 19 – Cumulo delle riduzioni
 - Art. 20 – Tari giornaliera
 - Art. 21 – Tributo provinciale
 - Art. 22 - Funzionario Responsabile
 - Art. 23 - Dichiarazione
 - Art. 24 - Versamenti
 - Art. 25 - Rimborsi
 - Art. 26 – Verifiche e accertamento
 - Art. 27 – Accertamento con adesione
 - Art. 28 - Sanzioni
 - Art. 29 - Interessi
 - Art. 30 - Riscossione coattiva
 - Art. 31 - Contenzioso
 - Art. 32 - Disposizioni transitorie
 - Art. 33 - Norma di rinvio
 - Art. 34 – Entrata in vigore
- Allegato 1 “Categorie attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti”
- Allegato 2 “Sostanze assimilate ai rifiuti urbani”

ALLEGATO 2
SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Punto 1.1.1 lett. a) Delibera Comitato Interministeriale 27/07/1984

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti e manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e simil-pelle
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- rosine termoplastiche e termo – indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- rifiuti di metallo ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria, e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica.

Art. 2 comma 1 lett. g) D.P.R. 254/2003

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833:

- rifiuti delle cucine
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani
- indumenti e lenzuola monouso
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e pannoloni
- contenitori e sacche delle urine
- rifiuti verdi

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

